



Associazione Culturale Mojoca | Assemblea Straordinaria

Verbale di Assemblea Straordinaria del 30/12/2010 per modifica Statuto Sociale

L'anno 2010, il giorno 30, del mese di dicembre, alle ore 17:00, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Mojoca.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto sociale il Sig. Bertone Giovanni, verbalizza il Sig. Mautone Vincenzo. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo Statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 7 soci su n° 7 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale al fine di aggiornare lo Statuto alle recenti modifiche e integrazioni normative intervenute nel terzo settore riguardante i soggetti no profit.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°32 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Moio della Civitella 30/12/2010

Il Segretario

Vincenzo Mautone

Il Presidente

Giovanni Bertone



Statuto | Associazione Culturale Mojoca

Denominazione e sede

Art. 1. - E' costituita nel Comune di Moio della Civitella l'Associazione Culturale denominata Mojoca con sede in Contrada Santa Barbara - Moio della Civitella SA, di seguito in breve denominata Associazione .

L'Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III - art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Principi

Art. 2. - I principi cui si ispira l'Associazione sono quelli espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riferimento al valore della personalità del singolo nelle formazioni sociali.

Scopi

Art. 3. - L'Associazione e' una libera associazione culturale di fatto, apatica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 4. - L'Associazione si pone come scopi statutari ed attività istituzionali il perseguimento e lo svolgimento di attività socio-culturali e ricreative, ed in particolare si propone:

- a) di favorire la diffusione e la promozione della cultura del teatro di strada e della giocoleria, dello spettacolo e dell'arte in genere in un clima di condivisione, di gioia, di scambio di culture, professionalità, creatività ed esperienze anche attraverso l'adesione ad associazioni e enti che operano nello stesso ambito.
- b) di favorire la promozione di scambi culturali e di esperienze tra artisti di strada cilentani, nazionali e internazionali e favorire l'interesse di tutti coloro affascinati dall'arte di strada in genere;
- c) di favorire la promozione a livello nazionale ed extranazionale dell'immagine del Cilento facendo del Comune di Moio della Civitella un crocevia di incontro e di aggregazione di artisti e di persone nel nome di interessi culturali e dello spettacolo;
- d) di diffondere e incentivare l'arte e la creatività in genere, attraverso la promozione della pittura, scultura, installazioni, illustrazioni, fotografia, arte digitale, video arte, musica, danza, teatro, cinema, letteratura, poesia, animazione, ceramica ecc.;
- e) di valorizzare il centro storico di Moio della Civitella;
- f) di assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile nelle formazioni in cui partecipa il singolo e di essere un punto di riferimento per la crescita spirituale e sociale dell'intera comunità;
- g) di promuovere lo studio e la ricerca nell'ambito dell'arte di strada e l'individuazione e la salvaguardia di spettacoli itineranti tipici del Cilento e della Regione Campania.
- h) di favorire la crescita spirituale e sociale di portatori di handicap e persone svantaggiate garantendo momenti di sollievo al proprio disagio e partecipazione nella comunità;
- i) di promuovere associazioni e enti che operano nel sociale e nella cultura.

Attività

Art. 5. - L'associazione Culturale Mojoca per il raggiungimento dei suoi fini di cui al precedente articolo intende ideare, promuovere ed organizzare varie attività socio - culturali e ricreative, in particolare:

- a) ideazione e organizzazione con cadenza annuale di una rassegna di spettacoli di artisti di strada denominata Mojoca, Festival Artisti di Strada nel centro storico di Moio della Civitella;
- b) ideazione e realizzazione di progetti artistici scenografici come valore aggiunto al Mojoca Festival;
- c) organizzazione della Fiera dell'Artigianato in concomitanza al Mojoca Festival;
- d) organizzazioni di dibattiti e convegni sull'arte di strada e sullo spettacolo in genere;
- e) organizzazione di mostre, concorsi e corsi gratuiti di fotografia, pittura ecc.;
- f) svolgere attività di formazione nell'ambito dell'arte di strada attraverso l'istituzione di corsi gratuiti di giocoleria e di teatro di strada;
- g) svolgere attività editoriale attraverso studi e pubblicazioni sull'arte di strada e sullo spettacolo itinerante in genere;
- h) promuovere e realizzare la musicoterapia con l'ausilio di artisti di strada presso ospedali, reparti d'infanzia e case di riposo per anziani;
- i) promuovere e curare la divulgazione delle attività descritte, direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo di vari mezzi di diffusione, quali ad esempio la stampa di libri, di dispense, le riviste, le brochure, i coordinati, monografie, depliant, testi, notiziari e indagini, multimedia, internet.

Art. 6. - Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi attività e finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Risorse economiche e finanziarie | Patrimonio dell'Associazione

Art. 7 - I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote associative ordinarie determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) da quote associative straordinarie stabilite dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
- d) dai contributi di enti pubblici;
- e) da lasciti, donazioni, offerte libere ed erogazioni liberali in denaro e in natura di privati, associazioni ed enti da destinare esclusivamente alla realizzazione delle attività socio-culturali dell'Associazione di cui all'articolo 4 e 5 del presente Statuto;
- f) dai proventi derivanti dalle raccolte pubbliche occasionali di fondi e da lotterie a premi organizzate ai sensi del DPR n. 430 del 26/10/2001;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione e strettamente legati al perseguimento e al supporto dell'attività istituzionale.

Art. 8 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Soci

Art. 9 - Sono previste due categorie di soci:

- a) Soci Ordinari. E' socio ordinario, oltre ai soci fondatori, chiunque faccia domanda di partecipare alle attività dell'Associazione, versi la quota sociale annuale e secondo tutto quanto stabilito dal presente Statuto in riferimento all'ingresso di nuovi soci. I soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo;
- b) Soci Onorari. E' socio onorario la persona o l'ente nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di particolari meriti e che contribuisce concretamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo o passivo e non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

Art. 10 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 11 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale convocata in seduta straordinaria che sulla questione delibera in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 12 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 13 - L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 14 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La quota di iscrizione annuale ordinaria è stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La quota associativa ha validità annuale con rinnovo al 1° gennaio di ogni anno e validità fino al 31 dicembre.

Art. 15 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissione volontaria. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione presentando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo tramite apposito modulo di recesso. Il recesso del socio così presentato diventa effettivo solo dopo che il Consiglio Direttivo ha accolto e accertato la revoca. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare entro quindici giorni;
- b) per morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta. E' fatta salva la possibilità per i soli soci decaduti per morosità di essere riammessi, previa presentazione di domanda da inoltrare al Consiglio Direttivo, pagando una nuova quota di iscrizione;
- c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che non osserva tutto quanto disposto dal presente statuto, commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, arrechi danni in qualunque modo, anche morali, all'Associazione o fomenti dissidi e disordini. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato, ed è definitivo, con decisione motivata dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

In nessun caso al socio decaduto verranno rimborsate le quote versate.

Organi dell'Associazione

Art. 16 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) **l'Assemblea dei Soci;**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente;**
- d) **il Revisore dei Conti**
- e) **il Segretario;**

Art. 17 - L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' presieduta dal Presidente ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed in via straordinaria quando è fatta richiesta di convocazione al Presidente da parte del Consiglio Direttivo o da almeno i 2/3 degli associati. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Art 19 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 20 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti fra i suoi componenti. La carica di Revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva eventuali regolamenti interni.

Art. 21 - L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche allo Statuto.
- b) scioglimento dell'Associazione. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- c) revoca del Consiglio Direttivo;
- d) ipotesi previste ex artt. 11, 15- punto C.

Per tali ipotesi le deliberazioni sono prese con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, resta in carica per cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e nomina, fra soci che non ricoprono altre cariche elettive, il Segretario che svolge anche funzioni di tesoriere.

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art .24 - Il Consiglio Direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci, determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento e svolge tutte le altre attività previste dal presente statuto e tutte quelle necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 25 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 26 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 27 - Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Revisore dei Conti rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 28 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti l'Associazione, dura in carica 5 anni. Il suo incarico è incompatibile con altre cariche elettive. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della eventuale tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Agli incaricati spetta solo il rimborso delle spese sostenute che devono essere documentate.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 30 - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 31 - Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Clausola compromissoria

Art. 32 - I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione, su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ad un arbitro amichevole compositore nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia. L'arbitro è, a tutti gli effetti, mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

Sede Associazione Mojoca, Moio della Civitella | 30 dicembre 2010

Annotazioni finali

Statuto iniziale datato 6 gennaio 2007, come modificato in sede di Assemblea Straordinaria in data 30 dicembre 2010.

Il presente Statuto consta di n° 4(quattro) pagine e di n° 32 (trentadue) articoli. Il Presidente è incaricato di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto presso gli uffici competenti allegando il verbale della riunione straordinaria dell'Assemblea dei Soci di modifica dello Statuto precedente.

Segretario

Vincenzo Mantore

Presidente

Giovanni Bedoni



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Vallo della Lucania
Atto registrato il 2-3-2011 al n° 481 Serie 3^a
Esatte € 197,00 (Centonovantasette/100)

Dirigente dell'Ufficio Territoriale
V. Mantore
- Giovanni Bedoni Caputo -

